

COMUNE DI CASTEL MELLA

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
PATROCINIO E ALTRI BENEFICI**

Approvato con delibera consiliare n. del.....

INDICE

- Art. 1** **AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Art. 2** **PRINCIPI**
- Art. 3** **SETTORI DI INTERVENTO**

PARTE I

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 4** **BENEFICIARI E RELATIVI AMBITI**
- Art. 5** **ELENCO COMUNALE DI ENTI E ASSOCIAZIONI**
- Art. 6** **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI**
- Art. 7** **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI**
- Art. 8** **CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE**
- Art. 9** **CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ ANNUALE: MODALITÀ DI RICHIESTA**
- Art. 10** **CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE
SPECIFICHE: MODALITÀ DI RICHIESTA**
- Art. 11** **CRITERI DI ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**
- Art. 12** **OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**
- Art. 13** **DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI COMUNALI**

PARTE II

ASSEGNAZIONE DI SPAZI

- Art. 14** **DISPONIBILITÀ DI SPAZI: DEFINIZIONE E NATURA DEL BENEFICIO**
- Art. 15** **BENEFICIARI**
- Art. 16** **CANONE E DURATA DELL'ASSEGNAZIONE**
- Art. 17** **GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE**
- Art. 18** **INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI**
- Art. 19** **COMODATO GRATUITO**

PARTE III

ALTRE FORME DI SOSTEGNO

- Art. 20** **RESPONSABILITÀ**
- Art. 21** **NORME DI COMPORTAMENTO DEI BENEFICIARI**
- Art. 22** **REVOCA DELL'UTILIZZO**
- Art. 23** **PATROCINIO**
- Art. 24** **AGEVOLAZIONI ECONOMICHE**
- Art. 25** **CO-PROGETTAZIONI E COLLABORAZIONI**

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26** **ESCLUSIONI**
- Art. 27** **RINVIO**
- Art. 28** **OBBLIGHI DI TRASPARENZA**
- Art. 29** **ENTRATA IN VIGORE**

Art. 1 – AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici, del patrocinio e di altri benefici da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati.

2. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

Art. 2 – PRINCIPI

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, e sul principio di territorialità, mediante il quale il Comune di Castel Mella intende garantire il sostegno alle realtà associazionistiche e agli enti che agiscono in funzione di questo requisito all'interno del proprio territorio.

2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tali principi con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 3 – SETTORI D'INTERVENTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e dell'art. 25 DPR n. 616 del 1977, la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici, inclusa l'assegnazione di spazi, da parte del Comune di Castel Mella, nei limiti delle proprie risorse e disponibilità, relativamente ai seguenti settori d'intervento:

- a) Socio - assistenziale
- b) Istruzione, Formazione, Ricerca scientifica e Politiche giovanili
- c) Cultura, arte e tutela dei beni artistici e storici
- d) Tempo libero
- e) Sport
- f) Tutela della natura e dell'ambiente/ Protezione civile
- g) Turismo e sviluppo economico

Restano escluse dalla presente disciplina le esenzioni o agevolazioni previste da specifici regolamenti, fermo restando che, qualora tali regolamenti lascino margini di discrezionalità, si farà riferimento, in via integrativa, ai principi e criteri fissati nel presente regolamento.

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune, ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente.

PARTE I

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 4 – BENEFICIARI E RELATIVI AMBITI

Destinatari degli interventi di sostegno possono essere tutti i soggetti pubblici (pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere) o privati (associazioni e fondazioni senza scopo di lucro) ed enti ecclesiastici aventi strutture nel territorio del Comune oppure che svolgono attività significative nel territorio stesso, nei settori d'intervento indicati al precedente articolo 3, come di seguito meglio dettagliato:

a) Settore socio-assistenziale

I contributi elargiti ad associazioni o enti che operano in questo ambito sono destinati al finanziamento di iniziative con finalità sociali e assistenziali, sussidiarie rispetto a quelle dovute dal Comune.

Secondo il principio di sussidiarietà concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali, come definito dagli artt. 3 e 4 Legge regionale n. 3 del 12/03/2008: i Comuni, le Province, altri enti territoriali e altri soggetti di diritto pubblico, le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; i soggetti del terzo settore; le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale; enti riconosciuti dalle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale.

Tutti questi soggetti hanno garantita la libertà di svolgere attività sociali e assistenziali nel rispetto della normativa vigente.

b) Istruzione, Formazione, Ricerca scientifica e Politiche giovanili

Per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli.

La Legge Regionale n.22 del 23/11/2001 riconosce, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione e partecipazione al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l'oratorio che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente.

c) Cultura, arte e tutela dei beni artistici e storici

Le funzioni amministrative relative alla materia *Musei e Biblioteche di Enti Locali* sono regolamentate dall'Art.47 del D.P.R. n.616/1977: servizi e attività riguardanti esistenza, conservazione, funzionamento, pubblico godimento e sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico.

d) Tempo libero

Le specifiche attribuzioni ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di promozione delle attività ricreative e sportive sono descritte nell'art. 60 del DPR n.616/1977, ai sensi dell'art.118 della Costituzione italiana.

L'art.156 del D.Lgs. n.112 del 31/03/1998 regola i compiti in materia di spettacolo, conferendo ai Comuni la definizione degli indirizzi generali per il sostegno delle "attività teatrali, musicali e di danza", secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio. Viene inoltre garantito il ruolo delle compagnie teatrali, di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio. Gli Enti locali, unitamente alle Regioni, hanno il compito di programmare e promuovere la presenza di attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione e della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo l'equilibrata circolazione delle

rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e, per gli altri fini di cui al presente articolo, utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30/04/1985 n.163 e s.m.i.

e) Sport

Le attività sportive risultano di competenza comunale secondo quanto enunciato nell'art.60 del D.P.R. n.616 del 24/07/1977 e dall'art.157, comma 4, del d.lgs. n.112 del 31/03/1998. Sono quindi attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive, l'organizzazione di interventi e manifestazioni dell'ambito. Le associazioni sportive risultano pertanto legittimate alla ricezione di un contributo in quanto il Comune risulta propulsore delle attività sportive non agonistiche con l'impiego delle proprie risorse finanziarie, finalizzate alla stimolazione, gestione e assistenza delle manifestazioni sportive di carattere ludico, nell'interesse di tutta la popolazione locale.

f) Tutela della natura e dell'ambiente/Protezione civile

Secondo l'art. 78 D.P.R. n.616 del 1977 sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:

- interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione;
- vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e del demanio.

L'art. 108, lettera c del d.lgs. n. 112 del 31/03/1998 attribuisce ai Comuni le funzioni relative all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali; all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l. n.142 del 08/06/1990; all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base di indirizzi nazionali e regionali.

g) Turismo e sviluppo economico

Nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione commerciale, marketing territoriale e promozione del territorio, l'ente sostiene iniziative, progetti e attività, senza scopo di lucro, promossi da soggetti terzi, volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del Comune e le produzioni locali.

Oltre a sostenere iniziative e progetti promossi da soggetti terzi, il Comune può concedere finanziamenti a soggetti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti o attività che lo stesso Comune riconosce come proprie o che comunque condivide. In tal caso l'incarico a svolgere l'attività è regolato da apposito atto d'intesa (convenzione, protocollo o disciplinare di collaborazione).

Art. 5 – ELENCO COMUNALE DI ENTI E ASSOCIAZIONI

Al fine di semplificare le modalità di richiesta dei contributi e vantaggi economici è istituito un elenco comunale di enti ed associazioni aventi sede nel Comune di Castel Mella o che svolgano attività in maniera continuativa da almeno un anno nel territorio comunale.

La domanda di iscrizione in tale elenco, corredata dalle autocertificazioni richieste come da modulistica resa disponibile sul sito web del Comune, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile della sezione locale dell'ente/associazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- relazione generale sull'attività svolta e relazione specifica su quanto si intende realizzare sul territorio comunale;
- elenco nominativo delle cariche sociali con i relativi recapiti;

Nell'elenco sono automaticamente iscritti i soggetti che risultano già inseriti in albi ufficiali di carattere provinciale, regionale o nazionale dai quali siano rilevabili i requisiti e gli elementi di cui sopra.

Gli enti e associazioni che, avendone i requisiti, non risultino inseriti nell'elenco, possono chiedere l'iscrizione in qualunque momento, anche in sede di richiesta di contributi/vantaggi economici, allegando la documentazione richiesta.

L'elenco è reso pubblico e consultabile sul sito web del Comune di Castel Mella.

Art. 6 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio o con specifico atto di indirizzo stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari, ovvero

quelli destinati a sovvenzionare le attività ordinarie svolte annualmente a norma di statuto o atto costitutivo del soggetto richiedente.

Art. 7 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

Sono concessi per sovvenzionare una specifica e particolare attività, iniziativa o bisogno correlato alle esigenze operative del soggetto richiedente, della cittadinanza, del territorio o per specifiche iniziative/eventi promosse dall'amministrazione comunale.

Art. 8 – CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE

Sono ritenute ammissibili domande di enti e associazioni promotori di iniziative idonee a favorire, nell'ottica di sussidiarietà, territorialità e di fine teleologico, lo sviluppo della comunità, appartenenti agli ambiti/settori di cui al presente regolamento, le cui proposte/attività siano compatibili con gli indirizzi e programmi approvati dagli organi comunali e siano realizzate rispettando le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, nonché le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

In sede di concessione dei contributi l'Amministrazione è chiamata a valutare con attenzione, ai fini della quantificazione e dell'erogazione e dei medesimi, il grado di rispondenza delle attività per le quali il contributo è richiesto agli effettivi bisogni e interessi della comunità, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio e con le proprie finalità istituzionali e statutarie.

Art. 9 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ ANNUALE: MODALITÀ DI RICHIESTA

La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.

Entro il 31 luglio di ogni anno, la struttura comunale competente adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi ordinari. Le richieste volte ad ottenere la concessione a sostegno dell'attività annuale ordinaria dovranno essere presentate entro la scadenza in esso indicata (minimo 30 giorni dalla data di pubblicazione).

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante o dal responsabile della sezione locale e corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività programmata nell'anno in corso e prospetto riepilogativo delle entrate/uscite previste;
- b) relazione sull'attività svolta e prospetto riepilogativo delle entrate/uscite dell'anno precedente;

La Giunta Comunale provvede, con propria deliberazione, all'assegnazione dei contributi ordinari, previo parere non vincolante della competente commissione consiliare, tenuto conto delle richieste pervenute e delle disponibilità di bilancio.

È fatta salva la facoltà di prendere in considerazione domande tardive laddove sussistano adeguata motivazione e risorse disponibili.

Art. 10 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPECIFICHE:

MODALITÀ DI RICHIESTA

La domanda di contributo per manifestazioni ed iniziative specifiche, svolte dai soggetti ammissibili, deve essere presentata di norma 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui trattasi, firmata dal legale rappresentante o dal responsabile della sezione locale e corredata dalla seguente documentazione:

- a) programma dettagliato dell'iniziativa per cui si richiede il contributo, con la precisazione degli obiettivi, dei destinatari e delle modalità di svolgimento, evidenziando le motivazioni e/o i bisogni per cui è richiesto il finanziamento;
- b) preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa la quota a proprio carico;
- c) una dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente percepiti da altri soggetti per lo svolgimento dell'attività o progetto per cui si inoltra domanda di contributo o per il soddisfacimento dei bisogni evidenziati;
- d) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione comunale.

I contributi straordinari, salvo i casi particolari debitamente motivati dalla Giunta comunale, vengono erogati a consuntivo dell'attività svolta. In ogni caso deve essere presentata all'Ente idonea relazione attestante le spese sostenute.

La Giunta comunale decide in ordine alla concessione del contributo, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente.

Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

L'ammontare del contributo concesso non può superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Nel caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero di costi inferiori rispetto al preventivo, il contributo può essere liquidato in misura ridotta, in proporzione alla spesa effettivamente e complessivamente sostenuta.

In casi particolari, specificatamente motivati, possono essere riconosciuti contributi straordinari anche a persone fisiche per le attività di cui ai settori d'intervento/ambiti del presente regolamento. In tal caso le norme del presente regolamento si applicano in quanto compatibili con la diversa natura giuridica del beneficiario.

L'erogazione di contributi inerenti la realizzazione di iniziative o attività concordate con l'Amministrazione tramite specifico atto, accordo o convenzione, può prescindere dalla presentazione della documentazione di cui sopra.

Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.

Art. 11 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Criteri per la definizione della priorità e dell'entità del contributo o vantaggio economico sono:

- a) qualità e articolazione dei progetti in rapporto alle esigenze del territorio;
- b) iniziative promosse, realizzate o coordinate congiuntamente da più soggetti;
- c) partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Amministrazione comunale o in coerenza con Piani comunali o sovra comunali in settori ritenuti strategici e prioritari dall'Amministrazione comunale;
- d) coerenza delle proposte col quadro complessivo delle attività per evitare sovrapposizioni e duplicazioni rispetto ad altre attività già in essere, secondo uno spirito di sussidiarietà pubblico-privato ed un uso razionale delle risorse;
- e) carattere innovativo delle proposte;
- f) capacità di suscitare e soddisfare interessi tra la popolazione;
- g) capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative;

- h) essersi dimostrati affidabili, puntuali e diligenti nelle rendicontazioni e nell'utilizzo di beni della comunità in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con l'Amministrazione comunale.

Fermi restando i principi e criteri stabiliti dal presente regolamento, la Giunta comunale può, con proprio atto, definire ulteriori criteri in relazione agli obiettivi strategici del Comune, alle peculiarità dei diversi settori di attività ed alle risorse disponibili.

Art. 12 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“con il contributo del Comune di Castel Mella”*.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. È fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficiario concesso.

Art.13 - DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI

Ai soggetti richiedenti che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

PARTE II

ASSEGNAZIONE DI SPAZI COMUNALI

Art. 14 - DISPONIBILITÀ DI SPAZI: DEFINIZIONE E NATURA DEL BENEFICIO

Il Comune di Castel Mella si adopera a dare risposta alle eventuali richieste di sedi destinate a enti e associazioni.

La Giunta, nei limiti della disponibilità del proprio patrimonio, individua gli spazi e i locali destinati alle finalità di cui al presente regolamento.

L'assegnazione degli spazi di cui al presente regolamento può essere effettuata in concessione amministrativa oppure mediante contratto di locazione o comodato d'uso secondo i tipi previsti dal Codice Civile, esclusivamente per attività compatibili con la loro destinazione d'uso.

Art. 15 - BENEFICIARI

Possono essere assegnatari di spazi di cui all'articolo precedente enti o associazioni inseriti nell'elenco comunale di cui al precedente art. 5, nonché i soggetti individuati ai punti 1 e 2 dell'art. 19.

Sono comunque esclusi dall'assegnazione i soggetti richiedenti che abbiano pendenze economiche nei confronti del Comune per precedenti assegnazioni di spazi.

Art. 16 - CANONE E DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

I rapporti tra Comune ed assegnatari sono disciplinati da apposita convenzione che indica le attività che il beneficiario si impegna a svolgere, nonché i reciproci obblighi.

Il canone d'uso e la durata dell'assegnazione sono definiti dalla Giunta comunale.

Art. 17 - GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi assegnati sono a cura degli assegnatari, salvo diverse disposizioni previste nell'atto di assegnazione.

Sono inoltre a carico degli assegnatari le pulizie relative agli spazi comuni, nell'ambito di accordi tra gli assegnatari stessi che dovranno individuare un referente responsabile, il quale si rappresenterà col Servizio comunale competente che impartirà disposizioni e direttive per un corretto utilizzo dei locali.

Art. 18 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI

In occasione dell'assegnazione degli spazi, o nel corso della stessa, possono essere stabiliti accordi per la realizzazione, a cura e spese dell'assegnatario, di interventi di miglioria e innovazione dei locali.

La realizzazione degli interventi da parte dell'ente/associazione può avvenire solo col consenso dell'Amministrazione comunale ed è sottoposta alla sorveglianza da parte del Servizio Lavori pubblici.

Le spese per la realizzazione degli interventi di innovazione e di migliorie potranno essere riconosciute fino alla concorrenza del canone, se dovuto. Le spese eventualmente eccedenti potranno essere riconosciute nelle annualità successive o, qualora il contratto sia giunto a scadenza, potranno determinare una proroga del contratto.

Art. 19 – COMODATO GRATUITO

Il comodato gratuito è consentito esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a favore dei soggetti senza scopo di lucro che si convenzionino con il Comune per progetti di particolare rilevanza, senza finalità di lucro, finalizzati alla realizzazione di attività di interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, e/o strumenti alla realizzazione di attività istituzionali, da svolgere con l'eventuale coinvolgimento della struttura comunale preposta, in attuazione del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale;
- a favore di enti pubblici non economici, anche territoriali (Regioni, Comuni e loro associazioni o articolazioni) nell'ambito di accordi di programma o di accordi ex art. 15 L. 241/90 finalizzati alla prestazione di servizi di interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, e/o strumentali alla realizzazione di attività istituzionali.
- a favore di associazioni iscritte all'Albo comunale per iniziative occasionali.

Ciascun beneficiario di uno spazio si impegna a corrispondere, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, un rimborso spese forfettario per le utenze, su base annuale o frazione relativa al periodo effettivo di assegnazione. Il pagamento del rimborso spese per le utenze dovrà essere effettuato al termine del periodo di assegnazione del locale, con obbligo di invio al servizio competente della ricevuta di pagamento. Nel caso di assegnazioni pluriennali, il mancato pagamento della somma prevista a titolo di rimborso spese forfettario nei termini, comporterà l'automatica decadenza della concessione d'uso per l'anno successivo.

Art. 20 – RESPONSABILITÀ

Le Associazioni che beneficiano di spazi di proprietà comunale si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni o lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi e al patrimonio comunale durante l'uso degli spazi assegnati.

Art. 21 – NORME DI COMPORTAMENTO DEI BENEFICIARI

L'uso degli spazi destinato ad essere sede dell'Associazione o luogo di attività della stessa, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.

L'Amministrazione Comunale può effettuare indagini periodiche presso le Associazioni assegnatarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

Art. 22 – REVOCA DELL'UTILIZZO

Nel caso in cui il responsabile del servizio, o altro dipendente da lui incaricato, verifichi che le Associazioni non adempiano a quanto stabilito dal presente Regolamento o riscontri disomogeneità tra le assegnazioni e l'utilizzo effettivo di qualsiasi genere contesterà per iscritto le inadempienze al referente dell'Associazione.

La revoca dell'assegnazione scatterà automaticamente nei seguenti casi:

- ad un secondo riscontro di inadempienze, nel caso previsto dal precedente comma;
- per gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento;
- nel caso in cui l'Associazione si sciolga.

PARTE III

ALTRE FORME DI SOSTEGNO

Art. 23 - PATROCINIO

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune del particolare rilievo culturale, solidaristico, sociale, educativo, sportivo o di promozione del territorio ad iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.

Tale riconoscimento dovrà esser evidenziato nel materiale informativo dell'iniziativa con l'indicazione: *"Con il patrocinio del Comune di Castel Mella"*.

Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione o dell'iniziativa. Per comprovate e imprevedibili esigenze di tempestività, l'Amministrazione potrà derogare dai termini previsti al presente comma.

Le richieste devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

Il patrocinio è concesso con deliberazione di Giunta, previa istruttoria degli uffici competenti.

L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

L'uso dello stemma del Comune dovrà sempre essere richiesto e formalmente autorizzato. E' fatto divieto a chiunque di usare lo stemma del Comune e/o l'indicazione relativa al patrocinio senza formale comunicazione dell'Amministrazione al riguardo.

Il patrocinio è gratuito.

Art. 24 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

L'Amministrazione comunale può concedere l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali o l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata anche in deroga alle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia, a soggetti promotori di iniziative rientranti nelle finalità del presente regolamento.

Art. 25 - CO-PROGETTAZIONE E COLLABORAZIONI

Qualora tra l'Amministrazione comunale ed un soggetto terzo vi sia un coinvolgimento più stretto sin dalla fase progettuale, l'Amministrazione, oltre alla concessione del patrocinio, può assumere direttamente impegni ed oneri per l'iniziativa o l'attività. Nell'atto deliberativo verranno indicati gli impegni assunti dall'Amministrazione e quelli di pertinenza del soggetto terzo. In questi casi nel materiale pubblicitario l'Amministrazione comunale e il soggetto terzo coinvolto dovranno risultare attori comprimari nell'organizzazione dell'iniziativa.

L'Amministrazione, inoltre, con atto formale di Giunta può riconoscere un contributo a soggetti terzi senza scopo di lucro che svolgano attività a corredo o di supporto alle iniziative organizzate direttamente dall'Amministrazione stessa.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – ESCLUSIONI

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome, a titolo esemplificativo:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
- b) i contributi scolastici erogati alle scuole statali e paritarie con riferimento alla normativa regionale nonché eventuali altre disposizioni legislative in materia di diritto allo studio ed in ordine all'apprendimento e secondo il principio di uguaglianza nelle opportunità di accesso al sapere;
- c) i contributi e vantaggi economici di carattere socio- assistenziale a persone fisiche che restano disciplinati dagli specifici regolamenti di settore;
- d) i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- e) i trasferimenti finanziari e le eventuali agevolazioni a favore di soggetti terzi nell'ambito di convenzioni per iniziative organizzate congiuntamente con l'Amministrazione;

f) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati a qualsiasi titolo a soggetti terzi.

Art. 27 – RINVIO

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti, o parte di essi, in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi vigenti in materia.

Art. 28 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I criteri e le modalità per la concessione di benefici nonché i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Art. 29 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.